



COMUNE DI ANNONE VENETO  
*Provincia di Venezia*

\*\*\*\*\*

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DEL SERVIZIO DI MENSA  
A FAVORE  
DEL PERSONALE COMUNALE

Art. 1  
Principi generali

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio di mensa secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro vigenti applicati al personale dipendente del Comune di Annone Veneto. Il presente Regolamento tiene conto dei limiti di spesa imposti dalla normativa vigente in materia di personale e di spesa pubblica.
2. Il Comune di Annone Veneto, in relazione al proprio assetto organizzativo e in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura al proprio personale (a tempo indeterminato, determinato ed in part-time) il servizio di mensa aziendale, attraverso l'attribuzione di buoni pasto in forma cartacea o elettronica.
3. Il servizio di mensa non può essere sostituito da indennità; i buoni pasto non sono cedibili a terzi e non possono essere monetizzati.
4. Si ha diritto al godimento dei buoni pasto per ogni giornata lavorativa come previsto al successivo art. 3.
5. La fruizione del servizio di mensa è regolata dai seguenti principi:
  - è necessario che il lavoratore sia in servizio;
  - è necessario aver prestato l'attività lavorativa in una delle modalità previste al successivo art. 3, con una pausa per il pasto non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti;
  - il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro;
  - l normale orario di consumazione del pranzo è dalle 13.00 alle 15.00;
  -

Art. 2  
Definizione del servizio sostitutivo di mensa

1. Per servizio sostitutivo di mensa si intende quello fruibile, attraverso l'utilizzo di buoni pasto, in pubblici esercizi appositamente convenzionati.
2. Il servizio mensa viene affidato ad apposita ditta specializzata mediante gara di appalto, affidamento diretto nei limiti previsti dalla normativa vigente o avvalendosi dei servizi offerti dal mercato elettronico per le pubbliche amministrazioni. Il valore del buono pasto è determinato ai sensi del successivo art. 5.
3. Gli aventi titolo potranno spendere i buoni pasto presso tutti gli esercizi abilitati alla somministrazione di alimenti e bevande che siano convenzionati per l'accettazione, nell'ambito delle fasce orarie di cui al precedente art. 1, comma 5.

Art. 3  
Diritto al servizio di mensa

1. Hanno diritto al servizio di mensa, nel rispetto dei principi di cui all'art. 1:
  - i dipendenti a tempo indeterminato ed a tempo determinato, anche a tempo parziale, il Segretario Generale;
  - il personale in posizione di comando da altri Enti presso il Comune di Anone Veneto, qualora il servizio di mensa non sia assicurato dall'Ente di appartenenza;
2. Il diritto di usufruire dei buoni pasto spetta ai dipendenti nei giorni in cui è previsto o necessario il rientro pomeridiano, purché siano prestate nella giornata almeno 8 ore complessive di lavoro.
3. Il diritto spetta anche in caso di lavoro straordinario, preventivamente autorizzato, o recupero di eventuali prestazioni non rese in precedenza, sempre che siano prestate complessivamente nella giornata almeno 8 ore di lavoro.

4. Il buono pasto spetta anche ai dipendenti che prestano servizio a tempo parziale limitatamente ai giorni in cui svolgono un orario non inferiore a 8 ore complessive nella giornata.
5. Il contratto integrativo aziendale individua le figure professionali che, in considerazione dell'esigenza di garantire il regolare svolgimento delle attività e la continuità dell'erogazione dei servizi e anche dell'impossibilità di introdurre modificazioni all'organizzazione del lavoro, possono fruire del buono pasto anche all'inizio o alla fine del turno di lavoro, fermo restando che il tempo relativo non contribuirà in ogni caso al completamento del debito orario.
6. Il servizio di mensa è connesso alla prestazione del servizio, certificata da idonei sistemi di rilevazione.
7. Concorrono al raggiungimento delle otto ore utili per avere il diritto al buono pasto i permessi retribuiti per motivi personali o per gli altri motivi previsti dal contratto nazionale di lavoro, purché la prestazione lavorativa effettivamente resa sia distribuita tra la mattina ed il pomeriggio e, comunque, in contiguità con l'orario previsto per la pausa pranzo. I permessi devono essere regolarmente concessi e registrati.
8. Non avranno diritto all'attribuzione del buono i dipendenti in missione, ove usufruiscano del rimborso per spese di pasto effettivamente sostenute.

#### Art. 4

##### Esclusione dal servizio di mensa

1. Non si ha diritto al buono pasto nei giorni di assenza dal servizio per l'intera giornata, comunque l'assenza sia giustificata.

#### Art. 5

##### Valore ed utilizzo del buono pasto

Il valore nominale del buono pasto è di € 7,00, di 2/3 a carico del Comune di Annone Veneto e 1/3 a carico del dipendente, da recuperare sul cedolino paga mensile.

Il buono pasto:

- deve essere firmato dal dipendente al momento dell'utilizzo, se cartaceo; se digitale, è inserito  
in carta prepagata personale;
- non è cedibile, né commerciabile, né convertibile in denaro;
- può essere utilizzato solo presso gli esercizi convenzionati;
- è assoggettato alle norme fiscali e previdenziali vigenti al momento del suo acquisto o utilizzo.

#### Art. 6

##### Furto, smarrimento e deterioramento

1. In caso di furto, smarrimento o deterioramento di buoni pasto il dipendente non ha diritto a richiedere la sostituzione dei buoni smarriti o rubati.
2. in caso di furto o smarrimento della strumento elettronico (es. tessera) che costituisce il buono pasto elettronico, il titolare deve darne tempestiva comunicazione all'ufficio personale affinché provveda a bloccarne l'utilizzo.
3. Il rilascio di altro strumento elettronico nei casi di cui al comma 3 o nel caso di deterioramento dello stesso imputabile al titolare è subordinato al rimborso della spesa viva sostenuta dal Comune. Sono imputabili a carico del dipendente anche i buoni pasto caricati nella tessera non utilizzati NON RINNOVATI entro i termini previsti dal soggetto erogatore. Il Comune nel caso di mancato rinnovo dei pasti da parte del dipendente, provvederà a recuperare il relativo controvalore nel cedolino del dipendente (le tessere digitali sono precaricate di buoni pagati anticipatamente dal Comune all'ente gestore dei buoni; la responsabilità anche economica del mancato rinnovo dei buoni presenti nella tessera è a carico del dipendente assegnatario della tessera).

#### Art. 7

##### Procedura erogazione buoni pasto

1. L'erogazione dei buoni pasto ai dipendenti viene effettuata entro la prima settimana del mese successivo a quello di riferimento.
2. I buoni pasto vengono conteggiati dall'Ufficio Personale, sulla base dei rientri effettuati nel mese di riferimento, come riepilogati dai singoli dipendenti e riscontrabili dalle marcature del cartellino

marcatempo. Le comunicazioni dei dipendenti sono soggette a controllo da parte dell'Ufficio Personale. La consegna dei buoni pasto viene effettuata nelle mani dei singoli dipendenti.

3. Il numero dei buoni pasto, se cartacei, distribuiti ad ogni dipendente e il relativo numero di serie progressivo stampigliato sugli stessi, è annotato su appositi moduli da un incaricato del Servizio finanziario e o amministrativo, in modo da poter permettere controlli sul loro corretto utilizzo.
4. Nel caso di buoni digitali, gli stessi sono pre-caricati in tessere pre-pagate e consegnate ai dipendenti. Per la disciplina dei buoni digitali si richiama l'art. 3 del presente regolamento.
5. I buoni sono spendibili fino alla data di scadenza prevista su ciascun buono e scaduta tale data non sono più usufruibili.
6. L'uso indebito del buono pasto darà luogo al recupero del costo dello stesso rimasto a carico dell'Ente e ai conseguenti procedimenti disciplinari.
7. Il numero massimo di ticket erogabili per ciascun dipendente è fissato nella misura di 10 mensili.
8. I buoni pasto devono essere ritirati dai dipendenti entro il termine perentorio e inderogabile di mesi sei a decorrere dall'ultimo giorno del mese di maturazione. Tutti coloro che lasceranno i ticket restaurant in giacenza oltre tale termine vedranno decadere automaticamente il loro diritto al buono pasto, che rientrerà nella piena disponibilità dell'Ente.

#### Art. 8 Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal vigente Regolamento si fa rinvio alle fonti normative e contrattuali in materia.
-